

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1573)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

### Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale

ONOREVOLI SENATORI. — Nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 ha avuto luogo uno sciopero del personale addetto agli uffici finanziari, con una notevole percentuale di astensioni dal lavoro. Conseguentemente si rende necessario adottare disposizioni per sanare la situazione determinatasi nei diversi servizi a causa dell'inosservanza di termini scaduti nelle suddette giornate e ciò al fine di tutelare gli interessi sia dei contribuenti sia dell'Amministrazione finanziaria.

Con il primo comma dell'articolo unico si stabilisce che la presentazione di ricorsi in materia di imposte dirette, i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 è considerata come avvenuta tempestivamente se effettuata entro il 6 aprile successivo. Si è ritenuto di proporre la data del 6 aprile 1961 nella considerazione che le ricorrenze

pasquali hanno occupato le due giornate del 2 e del 3 aprile.

Con il secondo comma viene spostato anche al 6 aprile 1961 il termine di legge (31 marzo 1961) previsto per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il terzo comma, infine, prevede analogo spostamento di termine per l'adempimento di formalità e per il pagamento di imposte che, ai sensi delle leggi vigenti in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, dovevano essere effettuati nei predetti giorni 29, 30 e 31 marzo 1961, presso gli uffici finanziari. Naturalmente, il provvedimento lascia inalterati i termini stabiliti per il pagamento dei tributi da effettuarsi presso uffici diversi da quelli finanziari come pure i termini per provvedere al pagamento di imposte per autotassazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati presentati entro il 6 aprile di tale anno.

Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata entro il 6 aprile di tale anno.

Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti, entro il 6 aprile di tale anno presso gli uffici finanziari.